

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione N. 12 - Area Generale di Coordinamento N. 19 P.S.R. e Rapp. Organi Istituz. delle AA.SS.LL./AA.OO. - **Completamento formazione per operatore socio sanitario presso strutture sanitarie pubbliche. Determinazioni.**

omissis

PREMESSO

- che con l'Accordo 22 febbraio 2001 tra i Ministri della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati individuati la figura, il profilo e l'ordinamento didattico dell'operatore socio sanitario-O.S.S.;

- che con il medesimo provvedimento è stato previsto, tra l'altro -, che la durata complessiva del corso base per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario sia di n. 1.000 ore

- che con la circolare assessorile n.2659/S.P. del 06 novembre 2002 - pagg.4 e 5 - punti 1 e 2, sono stati indicati i requisiti da possedere, per il personale delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, per l'accesso ai percorsi formativi integrativi volti al conseguimento del profilo professionale in riferimento;

- che il profilo professionale dell'operatore socio sanitario trova riscontro nell'articolato del vigente C.C.N.L. del comparto della sanità pubblica;

TENUTO CONTO

- che sulla base di tali presupposti, con le deliberazioni di Giunta regionale nn.2124 del 20 giugno 2003 e 3170 del 19 dicembre 2003, di integrazione, è stato autorizzato l'avvio delle attività formative per operatore socio sanitario presso le strutture sanitarie pubbliche (AA.SS.LL.- AA.OO. - I.R.C.C.S - AA.UU.PP.), e contestualmente indicati i criteri e le modalità da seguire per la corretta tenuta delle stesse;

- che con le predette deliberazioni, sulla scorta dei fabbisogni formativi indicati dalle strutture sanitarie interessate, sono stati individuati i contingenti di personale da avviare alla formazione;

- che per alcune aziende sanitarie non è stato possibile soddisfare tali fabbisogni formativi poiché una parte degli operatori segnalati e da formare non erano in possesso dei requisiti previsti dalla prefata circolare assessorile; per altre in quanto i fabbisogni formativi indicati, a seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, sono stati adeguatamente rideterminati;

- che tale problematica attiene specificatamente al personale in possesso della qualifica di ausiliario specializzato-A.S. allo stato comunque impegnato nell'ambito socio sanitario della propria azienda;

- che al fine di determinare esattamente i contingenti di tali operatori è stata promossa dal Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale" una apposita indagine conoscitiva;

- che i dati pervenuti rilevano nella totalità dei casi la espressa esigenza dell'avvio della formazione di tali operatori al fine del miglioramento della loro professionalità con la contestuale erogazione di prestazioni sanitarie sempre più appropriate, efficienti ed efficaci;

- che al fine di adeguatamente sopperire al naturale turn over del personale e alle carenze che si verificheranno nel tempo per mutate esigenze di servizio si rende necessario prevedere, nella determinazione del fabbisogno formativo complessivo di operatori socio sanitari di ogni singola struttura sanitaria interessata, una quota di riserva nella misura di un terzo delle rispettive dotazioni organiche;

ATTESO

- che compete alla Regione, per statuto, la tutela della salute dei propri cittadini;

- che tale fine si consegue anche previo la formazione del personale direttamente impegnato in sanità;

- che in tema di tutela della salute, ai sensi delle recenti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, le Regioni concorrono con lo Stato;

- che per il personale in riferimento, al fine del conseguimento della qualifica di O.S.S., possa essere individuato il percorso formativo integrale di n. 1.000 ore articolato in ragione del piano di studi teorico, pratico e di tirocinio previsto dall'Accordo interministeriale 22 febbraio 2001;

TENUTO CONTO

- che il completamento della formazione in riferimento è propedeutico all'avvio di quella complementare, disciplinata dall'Accordo 16 gennaio 2003 sancito in Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli delle OO.SS. sia confederali che autonome di categoria resi nelle sedute rispettivamente del 19 e 22 ottobre 2004 tenutesi presso gli Uffici del Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale";

DETERMINATA

- in n. 1.000 ore la durata complessiva del percorso formativo, articolato per programmi, materie di insegnamento e relativa durata, in linea con le norme recate dall'Accordo interministeriale citato in premessa, diretto agli operatori sanitari in riferimento;

RAVVISATA LA NECESSITA'

- di doversi conseguentemente disporre,

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Settore nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dallo stesso resa

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di autorizzare le strutture sanitarie pubbliche (AA.SS.LL.-AA.OO.-I.R.C.C.S. AA.UU.PP.) all'attivazione dei corsi per operatore socio sanitario diretti ai contingenti di personale in possesso del profilo professionale di ausiliario specializzato-A.S.;

- di impegnare i LL.RR. di tali strutture ad attestare previo personale dichiarazione che il fabbisogno formativo complessivo di operatori socio sanitari-O.S.S. rispettivamente programmato, è compatibile con i criteri, i principi e le finalità dell'atto aziendale, ovvero è conforme alle previsioni delle rispettive dotazioni organiche nonché alle disposizioni previste dalle leggi in materia sanitaria;

- di precisare che gli operatori facenti parte della quota di riserva che abbiano conseguito la qualifica di operatore socio sanitario saranno collocati nel relativo profilo e livello di inquadramento allorquando la dotazione organica ne presenterà l'effettiva disponibilità;

- di stabilire che il previsto percorso formativo venga espletato nel rispetto di quanto disposto dall'Accordo interministeriale 22 febbraio 2001 segnatamente ai programmi, alle materie di insegnamento e alla durata complessiva;

- di fare obbligo alle strutture sanitarie pubbliche autorizzate ad attenersi, nella gestione delle attività formative, al rispetto degli adempimenti previsti dal "disciplinare" recepito con le deliberazioni di Giunta regionale nn.2124/03 e 3730/03;

- di precisare che nulla compete né sarà corrisposto dall'Amministrazione regionale per la tenuta delle attività formative e che ogni e qualsiasi spesa di gestione è ad esclusivo e totale carico delle strutture sanitarie gerenti;

- di trasmettere al Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale" per quanto di competenza;

- di mandare al B.U.R.C. per l'obbligatoria pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante